

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO D'INCARICO PER MEMBRO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 76/2020 E DELLA DELIBERA G.R. N. 1617/2020, PER I LAVORI DI "CASSE DI ESPANSIONE DI FIGLINE-PIZZICONI LOTTO 2" (CUP: J97B15000400003)

Il Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico c/o Regione Toscana (d'ora in avanti "Commissario"), con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488, rappresentata dal/dalla dirigente regionale _____, nato/a a _____ il ___/___/___, domiciliato/a presso la Sede dell'Ente, il/la quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore _____, nominato/a con decreto del Direttore della Direzione _____ n. _____ del _____, autorizzato/a, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, a impegnare legalmente e formalmente la Regione Toscana per il presente atto;

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, n. __, codice fiscale e partita IVA n. _____, nato a _____ il _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - OGGETTO

Il Commissario, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore _____, Dott. _____ conferisce l'incarico di membro del Collegio Consultivo Tecnico a _____.

Il collegio consultivo tecnico è formato da _ componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente. I membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dall'amministrazione da un lato e dall'appaltatore dall'altro che provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di presidente.

In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, trattandosi di opera di interesse regionale, questo è designato dal Direttore Generale della Regione Toscana.

Il collegio consultivo tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto. Le determinazioni del collegio hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale) salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle

parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Il RUP, anche su sollecitazione dell'Appaltatore, trasmette il proprio quesito al Collegio Consultivo Tecnico, indicando nella richiesta il livello di complessità dello stesso e il coefficiente di complessità che sarà applicato, sulla base delle fasce indicate all'art. 4.

Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito da parte del RUP. La determinazione recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

In caso di particolari esigenze istruttorie, per quesiti che presentano alto livello di complessità, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti, previa comunicazione da parte del Collegio Consultivo Tecnico al RUP.

Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza.

ART. 3 – DURATA

Le attività del Collegio Consultivo Tecnico prendono avvio dalla data di accettazione dell'incarico da parte del Presidente del Collegio. Il Dirigente Responsabile del Contratto provvederà tramite decreto a formalizzare la costituzione del Collegio.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico è sciolto entro 30 gg dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo. Il Collegio consultivo tecnico può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

Nel caso in cui il membro del Collegio consultivo tecnico incaricato intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale al Dirigente responsabile del contratto con un preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso, il membro dimissionario non riceverà alcuna quota parte dell'eventuale gettone unico onnicomprensivo.

ART. 4 – COMPENSO

Ai sensi della Delibera G.R. n. 1617/2020, il gettone unico onnicomprensivo, al netto di IVA e oneri previdenziali, da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi, è pari a Euro 2.637,08.

Per quanto riguarda la parte variabile del compenso, nel caso in cui il Collegio consultivo tecnico sia chiamato a esprimere pareri o determinazioni, anch'essa al netto di IVA e oneri previdenziali, questa sarà calcolata moltiplicando 3200,00 Euro per il coefficiente di proporzionalità 1,05 e per il coefficiente di complessità che è pari a una cifra compresa tra 0,25 e 1. Il valore preciso di quest'ultimo coefficiente è deciso dal RUP sulla base della seguente tabella:

Valore del coefficiente	Livello di complessità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Bassa	Sospensioni e riprese dei lavori, ai sensi dell'art.5 del DL Semplificazioni (n. 76/2020).
0,41-0,80	Media	Problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento delle opere.
0,81-1,00	Elevata	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

La parte variabile del compenso non può essere inferiore all'importo indicato per il gettone unico onnicomprensivo.

Nel caso in cui il Collegio consultivo tecnico non sia chiamato a formulare pareri o determinazioni, il gettone unico onnicomprensivo sarà liquidato al termine dell'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui, invece, il Collegio consultivo tecnico sia chiamato a formulare pareri o determinazioni, il relativo compenso sarà liquidato dopo tale formulazione.

Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso relativo alla singola determinazione. Il Dirigente responsabile del contratto, a seguito di tale trasmissione, procede alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza.

Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà in danno con addebito nei confronti dell'Appaltatore (nel primo pagamento utile).

Qualora, il Collegio Consultivo Tecnico sia sciolto su accordo delle parti, il 31 dicembre 2021 prima del termine di esecuzione del contratto, sarà riconosciuto ai membri del Collegio, in assenza di determinazioni il gettone unico onnicomprensivo o il compenso previsto per l'ultima determinazione assunta.

In caso di modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso per i membri del Collegio consultivo tecnico rimarrà invariato.

ART. 5 - PENALI

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse dal 16° al 30° gg. dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;

- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° gg. dalla data di presentazione della domanda.

ART. 6 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

- spese e oneri accessori;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- il costo per polizza assicurativa.

ART. 7 – PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il pagamento degli onorari ed dei compensi verrà liquidato entro 30 gg., dietro presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva.

ART. 8 – REVOCA

Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, ai membri del Collegio dovrà essere corrisposto il gettone unico omnicomprendente o il compenso per eventuali determinazioni assunte e non ancora liquidate.

ART. 9 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

Nel caso in cui la nomina dei membri del Collegio Consultivo Tecnico avvenga in pendenza dell'esito dei controlli, per cause legate all'esecuzione dei lavori ed emerga successivamente il mancato rispetto dei requisiti di moralità e compatibilità o dei requisiti di competenza e professionalità, l'Amministrazione procederà a risolvere il presente incarico e a individuare un nuovo membro.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, l'Amministrazione può risolvere il presente incarico e procedere alla nomina di un Collegio Consultivo Tecnico costituito dallo stesso numero di membri. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. L'affidatario dell'incarico può presentare entro 15 gg le proprie controdeduzioni e ove non siano accettate si procederà alla risoluzione dell'incarico. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del Collegio Consultivo Tecnico.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", firmato digitalmente dal Sig. _____, che si allega al presente disciplinare quale "Allegato __" sono riportati i numeri di conto correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva, unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni. L'affidatario è tenuto a comunicare al Commissario eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Commissario sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.